



Camera dei Deputati
Commissione V Bilancio

Osservazioni alle norme del DL 34/2020

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (c.d. "decreto rilancio")

Roma, 29 maggio 2020

**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA
TECNICA E SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

**FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI
FISICI**

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

SOMMARIO

1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 25)	5
2. DIVIETO DI CUMULO DI INDENNITÀ (ART. 86)	6
3. INCENTIVI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI (ART. 119)	7
4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DI TITOLARI DI STUDI PROFESSIONALE E PROFESSIONISTI DELL'AREA TECNICA OPERANTI NEI CANTIERI EDILI (ART. 119-BIS)	10
5. TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO DI IMPOSTA CEDIBILE (ART. 121)	11
6. MODIFICA DELLA NORMA IN MATERIA DI RITENUTA D'ACCONTO PER I COMPENSI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO ESERCITATE ABITUALMENTE EX ARTT. 23 E 27 DEL DPR N 600 DEL 1973 (ART. 127-BIS)	13
7. SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALLA ROTTAMAZIONE-TER E AL SALDO E STRALCIO (ART. 127-TER)	14

PREMESSA

La Rete delle Professioni Tecniche, anche in collaborazione con il Comitato Unitario delle Professioni, ha avanzato negli ultimi mesi, nelle sedi opportune, proposte di emendamento finalizzate a rendere più efficaci ed di immediata applicazione le misure di contrasto alla crisi promosse dal Governo.

E' opportuno evidenziare che tutti gli atti normativi, a partire dal DL 18/2020 (c.d. Cura Italia) varati per contrastare l'emergenza in atto hanno previsto solo in via marginale misure a sostegno dei liberi professionisti ordinistici. In alcuni casi, sono rilevabili sostanziali difformità di trattamento tra lavoratori autonomi. E' appena il caso di ricordare che l'accesso all'indennità erogata dall'Inps ai sensi dell'art. 27 del DL n. 18/2020 ai professionisti con partita iva ed agli iscritti alla Gestione Separata Inps non prevedeva limiti di reddito per i beneficiari; limiti, viceversa, imposti ai liberi professionisti iscritti ad una Cassa previdenziale obbligatoria i quali hanno potuto usufruire di indennità ex art. 44 del medesimo DL.

Del tutto insufficiente risulta essere, inoltre, la misura prevista dall'art. 13 lett. m) del DL 23/2020 (c.d. Decreto liquidità) in materia di prestiti garantiti dallo stato fino a 25.000 euro per un importo massimo richiedibile pari al 25% dei ricavi dichiarati nel 2018. La limitazione degli importi richiedibili riduce in modo sostanziale l'ammontare del prestito garantito dal Fondo di garanzia PMI per il singolo professionista tenuto conto, ad esempio, che i ricavi medi per alcune professioni, come quelle dell'area tecnica, non superano i 30.000 euro annui. Nei fatti la misura rischia di generare liquidità in modo insignificante, rivelandosi una misura sostanzialmente inefficace.

Lo stesso atto normativo in esame, ovvero il DL 34/2020 esclude, allo stato attuale, l'accesso dei liberi professionisti iscritti ad un ente di diritto privato di previdenza obbligatoria al contributo a fondo perduto istituito ai sensi dell'art. 25 del medesimo DL. La *ratio* della norma contenuta nel comma 2 dell'articolo appare ingiustificata, anche tenendo conto che le Casse di previdenza presso le quali i professionisti ordinistici versano i propri contributi obbligatori non hanno attivato per gli iscritti alcuna misura di sostegno comparabile con quelle varate dallo Stato a valere sulla fiscalità generale, non essendo compito di tali Casse previdenziali intervenire in tal senso. Per tali motivi si chiede una radicale revisione della norma, includendo i professionisti iscritti alle Casse previdenziali nella platea dei beneficiari.

Diventa inoltre strategico intervenire sulle norme finalizzate ad estendere i benefici fiscali alle opere per il risparmio energetico degli edifici e per la messa in sicurezza degli stessi in chiave anti-sismica. A tale ultimo proposito l'RP propone di inserire nell'art. 109 del presente DL l'avvio di un Piano Nazionale di Prevenzione antisismica.

Si ritiene infine essenziale che lo stesso decreto ridefinisca con maggiore chiarezza i limiti delle responsabilità dei professionisti dell'area tecnica operanti nei cantieri edili.

L'auspicio della Rete delle Professioni tecniche è che in sede di conversione in legge, nel DL 23/2020 possano essere accolte alcune specifiche proposte di emendamento di seguito prospettate.

PROPOSTE EMENDATIVE

1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 25)

Al comma 1 dopo le parole “sui redditi” si aggiungono le parole “nonché a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.”

Al comma 2 dopo le parole “nonché ai lavori dipendenti” è eliminato il seguente periodo “e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.”

Relazione illustrativa

Non trova alcun fondamento giuridico l'esclusione dei professionisti ordinistici dal contributo a fondo perduto al quale sono ammessi tutti gli altri lavoratori autonomi. Essendo peraltro tale contributo finanziato a valere sulla fiscalità generale a cui contribuisce anche chi versa i propri contributi previdenziali ad una Cassa privata, l'esclusione risulta essere fortemente discriminatoria.

2. DIVIETO DI CUMULO DI INDENNITÀ (ART. 86)

Al comma 1 prima riga va eliminata la parola “78”

Relazione Illustrativa

L’art. 78 del decreto legge 34/2020 rfinanzia il fondo per le indennità erogate attraverso le Casse previdenziali private ai professionisti ordinistici ai sensi dell’art 44 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. L’art. 86 riporta un evidente errore in quanto indica la non cumulabilità delle indennità previste dal precedente articolo 78. Nell’articolo 86, pertanto, il riferimento all’art. 78 va eliminato.

3. INCENTIVI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI (ART. 119)

Al comma 1 le parole “fino al 31 dicembre 2021” devono essere sostituito con le parole “fino al 31 dicembre 2023”.

Al comma 4 si aggiunge il comma 4 bis formulato come segue:

All'articolo 16, comma 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, aggiungere infine le seguenti parole: «La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere, con detrazione dell'imposta lorda pari all'80 per cento dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare. Agli oneri derivanti da tale disposizione si provvede entro il limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili.»».

Al comma 8 si aggiunge il comma 8 bis formulato come segue:

Le detrazioni fiscali nella misura del 110 per cento per interventi di messa in sicurezza degli edifici in funzione anti-sismica (c. d. sisma-bonus) ai sensi del DL 63/2016 sono applicabili oltre che agli edifici adibiti ad abitazione, anche agli edifici adibiti ad attività produttive; per questi ultimi il massimale di spesa detraibile viene calcolato in base alla superficie calpestabile secondo i seguenti parametri:

- 100 €/m2 fino a 1.000 m2
- 40 €/m2 per l'eccedenza fino a 5.000 m2
- 20 €/m2 per l'eccedenza oltre i 5.000 m2

Il comma 16 è riformulato come segue:

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 4.439,2 milioni di euro per l'anno 2022, 3.627,9 milioni di euro per l'anno 2023, 3.259 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 1.590,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 1290.1 milioni di euro per l'anno 2027; 11,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Dopo il comma 16 si aggiunge il comma 17 così formulato:

Attraverso specifici atti normativi da definirsi in dettaglio, al fine di garantire piena efficacia agli interventi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico si dispone la predisposizione di un piano di prevenzione antisismica articolato come segue:

1. entro 3 ANNI dall'approvazione del presente decreto tutti gli edifici privati dovranno essere dotati del certificato di idoneità statica integrato dalla classificazione del rischio sismico (DM 65/2017); ciò consentirà di dare maggior valore agli immobili adeguati alle norme antisismiche, stimolando l'interesse del mercato ad intervenire;
2. obbligo immediato alla redazione della Classificazione del rischio sismico secondo DM 65/2017 nei casi di compravendita degli immobili o di affitto, sulla scorta di quanto già obbligatorio in tema di Attestato di Prestazione Energetica
3. entro 7 ANNI dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione del Regolamento di cui al successivo p.to 5, obbligo alla stipula di una assicurazione sui danni procurati agli edifici dagli eventi sismici, con un costo, fissato dallo Stato, modulato sull'esito della Classificazione del rischio sismico secondo DM 65/2017;
4. entro i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione lo Stato non risarcirà più i danni procurati agli edifici ed alle attività causati dagli eventi sismici.
5. con regolamenti attuativi a cura della presidenza del Consiglio, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, saranno disciplinate le regole per definire i contenuti e le modalità del fascicolo digitale, da introdurre come obbligo nel nuovo Testo unico delle Costruzioni, e delle polizze assicurative di cui al p.to 3.
6. i costi e le spese da sostenersi per le attività di cui ai commi 1,2 e 5 nonché per il monitoraggio ai fini della sicurezza degli edifici, saranno soggetti agli incentivi detti "sismabonus" di cui all'art. 16 del D.L. n. 63 convertito con modificazioni della Legge 3/8/2013 n. 90.

Relazione illustrativa

Affinché le misure previste dall'art. 119 possano dispiegare appieno i propri effetti è necessario un tempo di vigenza della norma più esteso rispetto a quanto attualmente previsto. Le decisioni di spesa, specie nei condomini di medie e grandi dimensioni, con il raggiungimento delle maggioranze previste, richiedono spesso tempi piuttosto lunghi, inconciliabili con il termine del 21 dicembre 2021. Ciò vale in particolar modo per gli ormai improcrastinabili interventi di mitigazione del rischio sismico (c.d. sisma-bonus).

Il comma 4 bis inoltre è finalizzato ad includere, tra gli interventi di adozione di misure antisismiche, anche la classificazione e verifica sismica degli immobili ai fini della detrazione fiscale. La proposta emendativa consente, dunque, di accedere, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, alle detrazioni fiscali pari all'80 per cento entro un limite di 100 milioni di euro da prelevare nella quota destinata al cosiddetto "sisma bonus", anche nel caso di interventi quali la classificazione e verifica sismica sugli immobili. Le detrazioni fiscali previste permangono a prescindere che si dia seguito all'esecuzione dei lavori. I costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica sono determinati dall'applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016.

Le attività relative alla classificazione e verifica sismica degli immobili consentono di accertare le condizioni strutturali degli stessi e mappare lo stato del patrimonio immobiliare. L'attuazione della presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

in quanto la spesa pubblica per l'incentivo fiscale pari a 100 milioni derivante dall'applicazione della classificazione e verifica sismica degli immobili rientra nella spesa stimata per l'accesso al sisma bonus in complessivi 1.590 milioni di euro annui, di cui 690 per interventi su abitazioni principali e attività produttive, 600 milioni per interventi su abitazioni non principali e 300 milioni per interventi su parti comuni degli edifici.

Proprio su questo tema inoltre è opportuno estendere i benefici fiscali anche agli interventi di messa in sicurezza degli edifici adibiti ad attività produttive, attualmente esclusi da tale incentivo. In particolare, il sisma del 2012 in Emilia-Romagna ha arrecato ingenti danni non solo sulle abitazioni ma anche su un numero considerevole di strutture produttive per le quali opportuni interventi di prevenzione del rischio sismico appaiono necessarie.

Il comma 17 infine propone l'avvio in un piano di prevenzione dal rischio sismico per gli edifici adibiti ad abitazioni.

4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DI TITOLARI DI STUDI PROFESSIONALE E PROFESSIONISTI DELL'AREA TECNICA OPERANTI NEI CANTIERI EDILI (ART. 119-BIS)

All'art. 119 segue l'art. 119-bis formulato come segue:

1. Sono esenti da responsabilità i titolari di studio professionale e i professionisti dell'area tecnica operanti nei cantieri edili per i danni e le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla diffusione della Pandemia da Covid-19, quando abbiano adempiuto ai doveri ad essi imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.”

Relazione illustrativa

Nonostante i provvedimenti varati per favorire la continuità dell'attività lavorativa, nelle sue diverse configurazioni organizzative, durante la situazione di emergenza dovuta alla diffusione della pandemia da Covid-19, il legislatore non ha previsto una esplicita esenzione dalla responsabilità del titolare o dei titolari dello studio professionale né dei professionisti tecnici che operano nei cantieri edili.

5. TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO DI IMPOSTA CEDIBILE – MONITORAGGIO INTERVENTI (ART. 121)

All'articolo 121, dopo il comma 7, si inserisce il comma 8 formulato come segue:

“Al fine di favorire la semplificazione ed il corretto espletamento delle procedure di cui all'art. 119, è demandato al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri il monitoraggio e la promozione degli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio e degli incentivi fiscali connessi al sisma ed all'economia anche avvalendosi, per l'espletamento delle proprie funzioni, di una piattaforma informatica nazionale”.

Relazione illustrativa

Il comma 8 dell'art. 121 prevede l'introduzione dell'ufficio per il controllo degli incentivi fiscali, nuovi ecobonus e sismabonus, così come rimodulati dal decreto legge.

L'ufficio opera alle dirette dipendenze del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ai sensi dell'art. 12-bis del DPCM 1 ottobre 2012, come modificato dal DPCM 4 MARZO 2020, rappresenta la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa all'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto “Casa Italia”.

Segnatamente spettano al Dipartimento le funzioni che attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici.

Salve le attribuzioni delle altre amministrazioni competenti in materia, si attribuisce all'ufficio il monitoraggio generale delle diverse fasi che compongono le procedure di accesso ai benefici fiscali, sismabonus ed ecobonus. L'acquisizione dei dati è funzionale peraltro alla creazione di un database attraverso il quale costruire una mappatura, sul territorio nazionale, delle condizioni strutturali degli edifici, utile nella attività di prevenzione di futuri eventi calamitosi di tipo sismico e nel perseguimento del primario interesse connesso alla tutela della pubblica incolumità.

L'ufficio assume anche il compito di garantire, tramite il costante monitoraggio delle attività, la semplificazione dei meccanismi procedurali e la segnalazione delle criticità riscontrate sul versante applicativo, al fine di garantire il concreto accesso alle procedure – e ai relativi benefici fiscali – da parte dell'utenza, committenti e tecnici, favorendo la ripresa economica nel settore dell'edilizia e nei settori ad essa satelliti.

Nell'ottica del perseguimento degli obiettivi dell'efficientamento del sistema e dello snellimento delle procedure, l'ufficio si avvale di un innovativo sistema di supporto telematico, attraverso la

creazione di una piattaforma telematica nazionale, alla quale potranno avere accesso sia i privati cittadini che le altre amministrazioni coinvolte nella gestione delle procedure di cui agli art. 119, 120 e 121 del presente decreto legge. La piattaforma prevede forme semplificate e completamente dematerializzate di accesso agli atti, consultazione e deposito di istanze e correlata documentazione, e concorre alla formazione della banca dati per la verifica dell'effettivo impatto della normativa in oggetto nonché per il controllo analitico, su tutto il territorio nazionale, dell'aumento dei livelli di efficienza energetica e di sicurezza sismica degli edifici.

6. MODIFICA DELLA NORMA IN MATERIA DI RITENUTA D'ACCONTO PER I COMPENSI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO ESERCITATE ABITUALMENTE EX ARTT. 23 E 27 DEL DPR N 600 DEL 1973 (ART. 127-BIS)

Dopo l'articolo 127 (Proroga di termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n 27) segue l'art. 127 bis formulato come segue:

“I soggetti indicati al primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, non operano la ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 27 del citato decreto, e successive modificazioni, sui compensi derivanti dalle attività di lavoro autonomo esercitate abitualmente; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti, di cui al primo comma dell'art. 23 del DPR 600 del 1973, indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi”.

Relazione illustrativa

La norma abolisce in via definitiva la ritenuta d'acconto, operata dal sostituto d'imposta, sui compensi derivanti da lavoro autonomo abituale, anche con la finalità di generare liquidità utile all'esercizio dell'attività professionale. I soggetti indicati dall'art. 23 del DPR 600/1973 sono i sostituti di imposta. La norma avrà effetto sui titolari di partita IVA con regime ordinario di tassazione, essendo i titolari di partita IVA con regime agevolato non soggetti a ritenuta d'acconto.

7. SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALLA ROTTAMAZIONE-TER E AL SALDO E STRALCIO (ART. 127-TER)

Dopo l'articolo 127 bis si aggiunge il seguente articolo:

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 3 è sostituito dal seguente "Sono differiti al 31 gennaio 2021 i termini di versamento del 28 febbraio 2020 e del 31 maggio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera e), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché i termini di versamento del 31 marzo 2020 e del 31 luglio 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I versamenti delle rate di cui al periodo precedente possono essere effettuati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato."

Relazione illustrativa

L'emendamento estende alla rata in scadenza al 31 maggio 2020 della c.d. "rottamazione-ter" la proroga già prevista dall'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per il termine di versamento di quella in scadenza al 28 febbraio 2020. Analoga estensione è riconosciuta per la rata in scadenza il 31 luglio 2020 del c.d. "saldo e stralcio" rispetto alla proroga, già prevista dal medesimo comma 3, della rata in scadenza al 31 marzo 2020.

Per i c.d. "riammessi" alla rottamazione, vengono inoltre incluse nella sospensione dei versamenti in oggetto anche le rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Per quanto concerne la ripresa della riscossione, l'emendamento differisce inoltre al 31 gennaio 2021 il termine di versamento delle rate della c.d. "rottamazione-ter" in scadenza il 28 febbraio e il 31 maggio 2020 e delle rate del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2020.

L'emendamento prevede infine che i versamenti delle rate prorogate al 31 gennaio 2021 possono anche essere effettuati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021, senza possibilità di richiedere il rimborso di quanto eventualmente già versato.